VERBALE D' ACCORDO
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' A SENSI DELL'ART. 1 LEGGE 863/84, L. 236/93 L. 608/96, D.M. 10.07.2009 n. 46448 D. L n. 1 luglio 2009 N. 78, convertito in L. n. 102 del 3 agosto 2009

Il giorno 11 settembre 2012 presso la REGIONE MARCHE,

tra

AUCHAN S.p.A.Rozzano (MI), rappresentata dai Sigg.: responsabile Risorse Umane ipermercato, Giovanni Miele, Responsabile Risorse Umane dell'Area TRE, Enzo La Croce, Relazioni Sindacali. Alessandro Resta

e

le RSA in persona dei Sigg. Mascia Pianu, Andrea Furlan, Cinzia Bellante, Sabrina Toccaceli, Giuseppe Iuliano, Alessandra Belligolli, Claudia Viola, Manuela Di Nardo, Paolo Zandri, Michela Picciafuoco, Luciano Paoletti, Renato Gazzellini, Incoronata Flammia, Francesco Belviso, Valeria Vitalini, Amelia Taffi, Emanuela Malatini.

Filcams-Cgil nelle persone dei Sigg. Claudio Di Pietro Segretario regionale e Joice Moscatello Segretario provinciale;

Fisascat-Cisl nelle persone dei Sigg. Selena Soleggiati Segretario regionale, Marco Paialunga, Segretario provinciale, e Monya Fioruti funzionaria

Ugl Commercio e Turismo in persona del Sig. Luigi Barchiesi Segretario provinciale

si è svolto un incontro sindacale

Premesso che

- Negli ultimi 3 anni, dal 2009 al 2012, l'Ipermercato di Ancona ha perso 5 milioni di euro di giro d'affari (corrispondente al -6,8%). Tale andamento negativo è testimoniato dalla radicale regressione dei principali indicatori commerciali nel solo 2011: il numero di clienti si è ridotto del -4,4%, il numero degli articoli venduti è sceso del -2.9% e sono in regressione anche tutti gli altri indicatori di redditività. I clienti dell'ipermercato di Ancona persi nell'arco degli ultimi due anni sono stati oltre 150.000. Il *cash flow* dell'Ipermercato, nello stesso periodo, è regredito complessivamente del -51,1%, registrando un andamento negativo del -18,94% nel 2010 e del -39,68% nella recente chiusura del 2011. Il *trend* dei primi mesi del 2012 è ulteriormente in regressione ed il valore del G.A. è del –3,6%, mentre il *cash flow* è gravemente in perdita di –227.363 € rispetto allo scorso anno.

- Oltre ai motivi sin qui indicati, si rimarca come il livello di concorrenza presente aumenterà ulteriormente sia a causa della prossima apertura, nel bacino primario (a 4 km dall'ipermercato di Ancona) di una nuova superficie commerciale, sia dall'ampliamento e riqualificazione di strutture commerciali già esistenti. Quest'ultimo, previsto nel primo quadrimestre del 2013, comporterà l'implementazione di circa una cinquantina di negozi rispetto a quelli già presenti (dei quali quattro sono medie superfici), trasformando l'attuale area in una vera e propria "Cittadella commerciale". Questo determinerà, inevitabilmente, un'ulteriore regressione di tutti gli indicatori economici dell'ipermercato di Ancona.

- Le ragioni sopra esposte impongono alla nostra Società di ridurre i costi, ivi compresi, quelli del lavoro ed in particolare le ore impiegate nei giorni in cui esse non sono più proficuamente utilizzabili in rapporto alle reali esigenze organizzative dell'ipermercato. L' eccedenza di personale non è più sostenibile anche nell'ottica di un recupero di competitività del punto vendita di Ancona.

- La Società, pur confermando la volontà di conservare l'ipermercato di Ancona al fine anche di implementare e rilanciare l'ipermercato confermando la struttura quale strategica all'interno del territorio marchigiano, tramite lettera del 21 giugno 2012 ha attivato la procedura di riduzione collettiva del personale ex artt. 24 e 4 della legge 223/91, per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità di n. 65 dipendenti dell'ipermercato sopra indicato.

- Nel corso di precedenti incontri svoltisi a livello sindacale, le parti, dopo aver esaminato la natura ed i fattori della crisi, non sono riuscite a raggiungere, in sede sindacale, intese atte ad evitare la collocazione in mobilità del personale dichiarato in esubero con la lettera di avvio della procedura del 21 giungo 2012.

- Le OO.SS.LL chiedono di contenere la quantificazione degli esuberi e fanno espressa richiesta di evitare, in ogni modo, il ricorso alla riduzione collettiva di personale e di gestire gli esuberi tramite ricorso a contratti di solidarietà, contenendo il più possibile la riduzione di orario.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse, fanno parte integrante del presente accordo.

2. Il presente accordo si fonda sulla previsione che l'attuale situazione di crisi abbia carattere transitorio e non sia irreversibile, auspicando una ripresa dei volumi di fatturato e di attività.

3. Le parti, al fine di ridurre il numero dei licenziamenti collettivi previsti nell'ambito della procedura di mobilità notificata alle OO.SS.LL il 21 giugno 2012 prevedono la possibilità di gestire gli esuberi attraverso:

Mobilità

Per possibili n. **10** lavoratori Il criterio di scelta per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità sarà esclusivamente quello della manifestata non opposizione al licenziamento. In osservanza a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del L 236/93 del 19 luglio 1993, i termini per effettuare la collocazione in mobilità sono estesi fino al 30 settembre 2013.

Contratto di solidarietà

Le parti si danno atto che, a seguito della richiesta delle OO.SS.LL. ai fini del contratto di solidarietà l'esubero risulta quantificato in numero 42,64 full-time equivalenti.

4. Alla luce di quanto sopra esposto al fine di evitare la riduzione collettiva di personale per un quantitativo di esuberi pari a 42,64 full time equivalenti, le parti concordano che a far data dal 01/10/2012 e per un periodo di mesi 24 (dal 01/10/2012 al 30/09/2014, con

pattuita sospensione tra le parti della solidarietà nei mesi di dicembre 2012 e dicembre 2013), si farà ricorso al contratto di solidarietà ex D.L. 726/1984 conv. in L. n. 863/84 e L. n. 608/96 art. 6 comma 4, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 art. 1 comma 6, conv. in legge 102 del 3 del agosto 2009 nonché dal D.M. 10.07.2009 n. 46448 e lettera circolare Min. lav. 3558 del 8 febbraio 2010 con una riduzione di orario corrispondente a 42,64 Full Time equivalenti complessivi che coinvolgerà n. 207 lavoratori.

5. Le Parti concordano che per tutta la durata del contratto di solidarietà, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative connesse alla necessità di organizzare in modo coerente e flessibile l'organico del personale rientrante nell'ambito dell'ammortizzatore sociale prescelto non troverà applicazione, per tutti i lavoratori a tempo parziale, la disposizione normativa della contrattazione collettiva aziendale di cui all'art. 18, nella rubrica clausole flessibili, secondo e terzo paragrafo nella parte relativa alle clausole flessibili, fatto eccezione: per il lavoro nel periodo notturno, ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e a quanto previsto dall'art. 142 CCNL rubricato "festività".

6. Il contratto di solidarietà sarà imprescindibilmente e necessariamente disciplinato dalle clausole organizzative di seguito previste per l'intera durata del contratto di solidarietà:

a. La prestazione lavorativa ridotta, sia del personale a tempo pieno che del personale a tempo parziale, che abbiano il riposo di legge normalmente nella giornata di domenica, sarà distribuita dal lunedì alla domenica compresa, fermo restando i riposi di legge. Il numero delle prestazioni lavorative domenicali è disciplinato dall' Allegato 3 del presente accordo.

b. Nell'ambito della prestazione lavorativa residua ridotta, l'orario di lavoro sarà di norma pari almeno a 3 ore e 45 minuti per i lavoratori con contratto a tempo pieno; di almeno 3 ore per i contratti a tempo parziale pari o superiori a 28 ore e 45 minuti settimanali; mentre per i lavoratori con contratto a tempo parziale inferiore alle 28 ore e 45 minuti settimanali la prestazione sarà di almeno pari a 2 ore e 45 minuti.

c. L'adesione, da parte di tutti i lavoratori con contratto a tempo parziale, per la sola durata del contratto di solidarietà alternativamente alla clausola flessibile, ex art. 85 CCNL e 18 Accordo integrativo aziendale, così come modificato al punto n. 5) o in via subordinata l' accettazione della modifica della collocazione temporale dell'orario di lavoro individuale in luogo di quella ad oggi pattuita che preveda un'alternanza della prestazione giornaliera e/o settimanale secondo gli orari di lavoro e le percentuali di frequenza così come riportate dall'allegato n. 4.

d. Per la sola durata del contratto di solidarietà, l'articolazione dell'orario settimanale, anche per il personale che ad oggi ha un'articolazione su 40 ore settimanali di lavoro effettivo, sarà articolata su 38 ore settimanali di lavoro effettivo.

e. Di norma la prestazione lavorativa giornaliera dal lunedì al sabato avrà una durata oraria massima pari a quelle previste dall'orario medio teorico settimanale prima del contratto di solidarietà (Es. 38 ore settimanali / 6 =

6,33). E' fatta salva la diversa volontà del lavoratore di svolgere prestazioni superiori all'orario teorico giornaliero.

7. La riduzione dell'orario di lavoro concordata dalle parti interesserà n. 207 lavoratori (con orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale in quanto la sussistenza del rapporto part time ha carattere strutturale). L'elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati dalla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive con l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica, è riportato nel prospetto allegato al presente accordo di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1).

8. Le parti convengono che dal n° di 247 lavoratori complessivi, sono esclusi dall'applicazione della solidarietà n. 6 Capi Settore, n. 28 Capi Reparto, n. 4 addetti al reparto Farmacia, n. 1 persona assente per congedo straordinario ai sensi della L.104/92 e 1 persona in distacco sindacale ex art. 31 L.300/1970.

9. Ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.M. 10.07.2009 n. 46448, le Parti concordano che la riduzione dell'orario pari al 25% per i lavoratori coinvolti in solidarietà sarà parametrata su base settimanale come nella tabella di seguito riportata, dell'orario individuale settimanale (equivalente al rapporto tra organico in esubero 42,64 FTE e organico in FTE coinvolto dalla solidarietà 170,58), secondo i criteri della lettera circolare Min. lav. n. 3558 del 8 febbraio 2010.

ORE TEORICHE	40	36	30	28,45	24	20
ORE EFFETTIVE	38,00	34,20	28,50	27,00	22,75	19,00
% ORARIO CONTRATTO	100%	90%	75%	71%	60%	50%
N° LAVORATORI COINVOLTI TESTE	108	1	28	7	42	21
RIDUZIONE MEDIA %	25%	25%	25%	25%	25%	25%
RID. MEDIA SETTIMANALE	9,5	8,55	7,12	6,75	5,68	4,75
Residuo ore di lavoro settimanale	28,50	25,65	21,38	20,25	17,07	14,25
F.T.E.	108,00	0,90	21,00	4,98	25,20	10,54
ORE SETTIMANALI LAVORABILI IN ASSENZA CDS dal personal coinvolto	4104	34,20	798,00	189,00	955,5	399,00
ORE SETTIMANALI MEDIE DI RIDUZIONE PER CDS dal personale coinvolto	1026	8,55	199,36	47,25	238,56	99,75

10. La riduzione di orario settimanale sopra indicata sarà attuata per ogni singolo lavoratore, tramite articolazione su base settimanale, con riduzione oraria di norma giornaliera di ore non lavorate, o in subordine a giorni interi di sospensione, per contratto di solidarietà. In ogni caso la riduzione di cui sopra non potrà essere superiore alla citata percentuale del 25% dell'orario di lavoro individuale.

11. Per effetto della sopra indicata riduzione d'orario connessa al contratto di solidarietà la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione, con la sola eccezione del TFR, per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 3°, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5°, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

12. Premesso che non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario né supplementare, per i lavoratori posti in solidarietà, si specifica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 10°, della Legge n. 236/93 e dell'art. 4, comma 4°, del D.M. 10.07.2009 n. 46448, le Parti concordano che qualora fosse necessario soddisfare temporanee

esigenze di maggior lavoro sarà valutata con le OOSS/RSA la possibilità di rivedere al ribasso la percentuale di riduzione oraria rispetto a quella concordata con il presente accordo di solidarietà. La Società potrà, ai sensi di quanto previsto nel Decreto Ministeriale lettera circolare Min. lav. n. 3558 del 8 febbraio 2010, avvalersi di prestazioni di lavoro straordinario nei casi di comprovata necessità quali la redazione degli inventari annuali, informando di norma 10 giorni prima le OOSS/RSA. In casi eccezionali di necessità diverse dagli inventari annuali, l'azienda potrà concordare con le OOSS/RSA previo azzeramento della riduzione oraria applicata la possibilità di richiedere ulteriori prestazioni di lavoro straordinario.

13. Le modalità operative di applicazione del presente contratto di solidarietà, ivi compreso quanto previsto al precedente punto, saranno oggetto di verifica periodiche in appositi incontri con le RSA e con le OO.SS.LL firmatarie il presente accordo, di norma con cadenza trimestrale e comunque a richiesta di una delle parti. Nel corso dei citati incontri sarà oggetto di verifica anche il tasso di assenteismo morbile domenicale dell'ipermercato.

14. Presso l'ipermercato di Ancona si applica l'articolazione oraria su 38 ore settimanali di effettivo lavoro per n. 174 lavoratori, mentre per n. 73 lavoratori l'articolazione oraria settimanale di effettivo lavoro è su 40 ore. Le parti concordano che per la sola durata del contratto di solidarietà, l'articolazione dell'orario settimanale, anche per il personale che ad oggi ha un'articolazione su 40 ore settimanali di lavoro effettivo, sarà articolata su 38 ore settimanali di lavoro effettivo.

15. Con la formale sottoscrizione del presente accordo le parti convengono che l' azienda revoca la missiva del 21.06.2012 relativa alla modifica dell' articolazione oraria ed al recesso agli accordi sindacali.

16. Le parti concordano che deve intendersi sospesa ad ogni effetto per il periodo di applicazione del contratto di solidarietà ogni assegnazione e/o erogazione delle quote Commercio di reparto "CR". Mentre il Progresso di Ipermercato "PI", per la sola durata del contratto di solidarietà, sarà calcolato tenendo in considerazione unicamente i parametri relativi al progresso di clienti (P1) e il Progresso in euro della Cifra d'affari IVA inclusa (escluso carburanti) (P2).

17. Ai dipendenti della Società, si applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi.

18. Le Parti si danno atto che il trattamento economico previsto per l'attività lavorativa domenicale nel normale orario di lavoro previsto dall'art. 21 lettera c) dell'Accordo integrativo aziendale del 10 ottobre 2007 e le indennità forfettarie previste dall'art.18 AIA Auchan 2007 per le clausole flessibili, rientrano nelle ipotesi previste dal D.L. 93/2008, art. 2 lettera c), convertito nella L. n. 126 del 2008 e successive modifiche e/o proroghe, nei limiti previsti dalla legge in base anche alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

19. La società si farà carico di presentare l'istanza agli Enti competenti, per le pratiche di autorizzazione e per le altre incombenze burocratiche.
20. L'azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze di paga, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'Ente previdenziale.

21. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo e di quello relativo alle 10 persone da collocare in mobilità le parti si danno atto di aver correttamente esperito la procedura di cui a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4 della legge 223/91, la procedura di cui gli artt. 4 e 24 della stessa legge e di incontrarsi entro il 13/09/2012 per completare ed esaurire lo stessa.

Il presente verbale di accordo sindacale viene letto, concordato e sottoscritto su tutte le 18 pagine di cui complessivamente si compone (n. 6 pagine di accordo, n. 5 Pagine di elenco dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario, n. 1 pagina schema di verifica di congruità, n. 2 pagine di allegato 3 – prestazione lavoro domenicale e festivo infrasettimanale durante la solidarietà) n. 4 pagine di allegato 4 – modalità relative all'organizzazione del lavoro del personale part time durante il contratto di solidarietà.

Allegato n. 1 Elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
Allegato n. 2 Schema di verifica di congruità;
Allegato n. 3 Prestazione lavoro domenicale durante la solidarietà.
Allegato n. 4 Modalità relative all'organizzazione del lavoro del personale PT durante il Contratto di Solidarietà';

Letto, confermato e sottoscritto.

AUCHAN S.p.A. in persona dei Sigg:. Responsabile Risorse Umane ipermercato, Giovanni Miele, Responsabile Risorse Responsabile Risorse Umane dell'Area TRE, Enzo La Croce, Relazioni Sindacali, Alessandro Resta

RSA in persona dei Sigg. Mascia Pianu, Andrea Furlan, Cinzia Bellante, Sabrina Toccaceli, Giuseppe Iuliano, Alessandra Belligolli, Claudia Viola, Manuela Di Nardo, Paolo Zandri, Michela Picciafuoco, Luciano Paoletti, Renato Gazzellini, Incoronata Flammia, Francesco Belviso, Valeria Vitalini, Amelia Taffi, Emanuela Malatini.

Filcams-Cgil nelle persone dei Sigg. Claudio Di Pietro Segretario regionale e Joice Moscatello Segretario provinciale;

Fisascat-Cisl nelle persone dei Sigg. Selena Soleggiati Segretario regionale, Marco Paialunga, segretario provinciale, e Monya Fioruti funzionaria

Ugl Commercio e Turismo in persona del Sig. Luigi Barchiesi Segretario provinciale

Allegato 2

VERIFICA DI CONGRUITA'

INDICE DI CALCOLO DELLA RIDUZIONE ORARIA

Le parti approvano il seguente schema di verifica di congruità:

- n. lavoratori in esubero rispetto a quelli iniziali previsti dalla lettera di avvio della procedura del 21/06/2012 per i quali si tenta di evitare di far ricorso al licenziamento e collocazione in mobilità: n. 42,64 full time equivalenti

- corrispondenti a ore settimanali di lavoro (ore 38 x 42,64 Fte) n° 1620,51 ore settimanali in esubero;

Indice di congruità

n. 42,64 FTE esubero x 38 ore settimanali	=	1620,51 ore settimanali
n. 170,58 FTE in solidarietà x 38 ore settimanali		6482,04 ore settimanali

25% di riduzione oraria settimanale media di lavoro con contratto di solidarietà

Allegato 3 – Prestazione lavoro domenicale durante la solidarietà.

Il concorso di tutti i lavoratori al raggiungimento della copertura del presidio per consentire l'apertura dell'ipermercato nelle giornate di domenica autorizzate è presupposto organizzativo necessario per la realizzazione del contratto di solidarietà.
Pertanto la prestazione domenicale sarà disciplinata per la sola durata del contratto di solidarietà come di seguito descritto:

1. Per i lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, l'azienda organizzerà la distribuzione dell'orario di lavoro mantenendo la giornata di domenica nel normale orario di lavoro settimanale, osservando il riposo di legge in giornata differente, per un numero di norma di 2 domeniche nei mesi con 4 domeniche di apertura e di 3 domeniche nei mesi con 5 domeniche di apertura fino ad un limite massimo di 25 domeniche annue (dal 01.10.2012 al 30.09.2013 e dal 01.10.2013 al 30.09.2014) . E' fatta salva la volontà del lavoratore di svolgere un numero di prestazioni superiori a quelle testé indicate.

2. Per il personale di cui al punto 1) la prestazione lavorativa nella giornata di domenica avrà una durata oraria massima pari a quelle previste dall'orario medio teorico settimanale prima del contratto di solidarietà (Es. 38 ore settimanali / 6 = 6,33). E' fatta salva, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, la volontà del lavoratore di poter svolgere prestazioni domenicali superiori all'orario teorico giornaliero.

3. Per la sola durata del contratto di solidarietà in occasione della prestazione lavorativa delle domeniche di cui al precedente punto 1),o al successivo punto 6) lettera a) del presente allegato troverà applicazione quanto previsto dall'art. 21 lettera C) dell'Accordo integrativo aziendale del 10 ottobre 2007. Le parti si danno atto che le somme testé indicate rientrano nelle ipotesi previste dal D.L. 93/2008, art. 2 lettera c), convertito nella L. n. 126 del 2008 e successive modifiche e/o proroghe, nei limiti previsti dalla legge in base anche alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

4. L'azienda comunicherà, con preavviso bimestrale:

 - il calendario delle aperture domenicali;
 - i fabbisogni occupazionali necessari per ogni domenica distinti per settore/reparto e livello di inquadramento/mansione;

 A fronte di quanto sopra indicato il personale, di cui al punto 1), indicherà, entro i successivi 15 giorni, le proprie disponibilità alla prestazione nella giornata di domenica, secondo quantità e prestazione oraria rispettivamente indicati nei precedenti punti 1 e 2.

 Qualora la disponibilità offerta dai lavoratori risulti non idonea rispetto ai fabbisogni occupazionali indicati per ciascuna domenica, l'azienda potrà assegnare al personale di cui al precedente punto 1), la prestazione domenicale, seguendo il criterio della rotazione e alternanza delle prestazioni, nel rispetto di una equilibrata ripartizione dell'attività lavorativa domenicale, fino a concorrenza e nel limite complessivo indicato al punto 1) del presente allegato.

Nel bimestre di riferimento, ove la disponibilità manifestata dal personale indicato al punto 1), risulti superiore al fabbisogno richiesto per ciascuna domenica, l'azienda procederà ad una speculare riduzione del ricorso al personale il cui contratto individuale prevedeva già la prestazione domenicale, nel normale orario di lavoro settimanale, prima della stipula dell'accordo di solidarietà.

Fatto salvo il numero di prestazioni domenicali individuali mensili sopra indicate è consentita, previa informazione all'azienda, l'interscambiabilità volontaria tra colleghi, indicativamente dello stesso reparto, nel rispetto delle disposizioni relative al riposo di legge. Nel caso in cui il lavoratore, per motivi di forza maggiore, non sia riuscito a completare il numero di domeniche di cui al punto 1), secondo la programmazione, l'azienda concorderà con lo stesso, nel corso dell'anno, il recupero delle domeniche non effettuate. Il recupero sopra indicato non sarà realizzato nel caso in cui la mancata prestazione domenicale sia imputabile a maternità, patologie oncologiche, infortuni superiori al mese, congedo retribuito *ex lege* 104/1992 superiore a 2 mesi.

5. In occasione della prestazione lavorativa domenicale del personale di cui al punto 1) e, per osservare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 66/2003 e dalle successive modifiche, in subordine il riposo settimanale di legge sarà osservato in altro giorno della settimana precedente o in quella successiva alla prestazione domenicale.

6. Resta inteso che i lavoratori individuati al punto 1) potranno concordare su base volontaria con l'azienda un numero maggiore di prestazioni domenicali. In tal caso i citati dipendenti potranno optare, comunicandolo il mese precedente, la loro decisione per il pagamento delle stesse:

 a. con la maggiorazione di cui all'art. 21 lettera c) dell'Accordo integrativo aziendale Auchan del 10 ottobre 2007 soggetto a detassazione come da punto 18 dell'accordo di solidarietà.

 b. con la maggiorazione indicata dall'art. 21 comma 1 relativo alla prassi vigenti dell'Accordo integrativo aziendale sopra indicato nel periodo extra natalizio.

 Le parti si danno altresì atto che le modifiche legislative che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo in materia di aperture domenicali daranno luogo ad incontri al fine di armonizzare, nel caso se ve ne fosse la necessità, il presente accordo alla luce della nuova disciplina legislativa.

Allegato 4 - Modalità relative all'organizzazione del lavoro del personale PT durante il CONTRATTO SOLIDARIETA'

Quale necessario presupposto organizzativo e di efficacia per la realizzazione del contratto di solidarietà, tutti i lavoratori a tempo parziale che non abbiano già sottoscritto le clausole flessibili dovranno individualmente accettare alternativamente quanto previsto dalle sotto indicate lettere a e b:

a) Clausole flessibili

la disciplina delle clausole flessibili, così come regolamentata dall'art. 3 D. Lg.vo 61/2000 e successive modifiche, e dall'art. 85 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei servizi, nonché dal punto 5)del presente accordo di solidarietà qui di seguito riportato:" *Le Parti concordano che per tutta la durata del contratto di solidarietà, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative connesse alla necessità di organizzare in modo coerente e flessibile l'organico del personale rientrante nell'ambito dell'ammortizzatore sociale prescelto non troverà applicazione, per tutti i lavoratori a tempo parziale, la disposizione normativa della contrattazione collettiva aziendale di cui all'art. 18, nella rubrica clausole flessibili, secondo e terzo paragrafo nella parte relativa alle clausole flessibili, fatto eccezione: per il lavoro nel periodo notturno, ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e per le festività previste dall'art. 142 CCNL rubricato "festività".*

Per la durata dell'intero contratto di solidarietà il lavoratore non ha facoltà di recedere dalla clausola flessibile sottoscritta, fatto salvo la previsione di cui all'art. 85 CCNL e legge 92/2012. In tal caso troverà applicazione quanto contenuto nel sottostante punto b) denominato *"rotazione oraria".*

Le parti si danno atto che di norma la collocazione temporale della prestazione lavorativa mensile, divisa per periodi settimanali da lunedì a domenica, verrà comunicata con un preavviso di 30 giorni. Tale distribuzione oraria potrà essere modificata alle condizioni e con le modalità previste nell' art. 85 del CCNL per ragioni di carattere organizzativo e produttivo di seguito tassativamente indicate: in caso di malattie e infortuni di durata inferiori al mese, di godimento dei permessi o della riduzione oraria di cui alla L. n. 104/1992, nei casi di donazione sangue, assenze per visite mediche con preavviso inferiore al mese, altre assenze imprevedibili quali: lutto, permessi elettorali, permessi ed aspettative per gli appartenenti alla protezione civile, calamità naturali, permessi retribuiti in occasione di nascita del figlio, fruizione di permessi, con preavviso inferiore al mese, per lo svolgimento di cariche pubbliche. In tal caso l'azienda potrà richiedere ai colleghi presenti nel settore la modifica della distribuzione oraria programmata.

Solo a fronte dell'accettazione delle clausole flessibili il lavoratore avrà diritto, come compensazione per la modifica della collocazione temporale, ad una somma annua pari a euro 120,00, suddivisa in 12 quote mensili, ai sensi dell'art. 85, comma 12, del CCNL.

Le Parti convengono che alla scadenza del contratto di solidarietà torneranno a trovare applicazione le previgenti condizioni contrattuali individuali. Il lavoratore potrà liberamente decidere di mantenere in essere le clausole flessibili.

In alternativa

b) Rotazione oraria

Orari di lavoro e schema di rotazione per il personale a tempo parziale che non aderisce alle clausole flessibili.

Il lavoratore a tempo parziale durante il contratto di solidarietà dovrà accettare la modifica della collocazione temporale dell'orario di lavoro individuale in luogo di quella ad oggi pattuita che preveda un'alternanza della prestazione settimanale secondo gli orari di lavoro e le percentuali di frequenza sotto indicate.

La collocazione temporale sarà articolata in relazione alla percentuale di rotazione e secondo le turnazioni denominate aperture, pomeridiani e chiusura sotto indicati:

I. Barriera casse:

Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 11,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine ore 21,15)

- aperture n.° 32% (minimo)
- pomeridiani n.° 24%
- chiusure n.° 44% (massimo)

II. Casa e Comunicazione:

Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine ore 21,00)

- aperture n.° 25% (minimo)
- pomeridiani n.° 25%
- chiusure n.° 50% (massimo)

III. Tessile

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine ore 21,00):

- aperture n.° 50% (minimo)
- pomeridiani n.° 15%
- chiusure n.° 35% (massimo)

IV. Bazar

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine ore 21,00):

- aperture n.° 25% (minimo)
- pomeridiani n.° 25%
- chiusure n.° 50% (massimo)

V. Grocery:

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine fino alle ore 22,00):

- aperture n.° 50% (minimo)
- pomeridiani n.° 20%
- chiusure n.° 30% (massimo)

VI. PF tradizionale ad eccezione del reparto Gastronomia Stand:

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine fino alle ore 21,15):

- aperture n.° 50% (minimo)
- pomeridiani n.° 20%
- chiusure n.° 30% (massimo)

VII. Gastronomia Stand:

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 11,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine fino alle ore 21,15):

- aperture n.° 40% (minimo)
- pomeridiani n.° 10%
- chiusure n.° 50% (massimo)

VIII. Servizi (Sicurezza escluso la postazione di sicurezza, Manutenzione e Ricevimenti iper):

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine fino alle ore 22,30):

- aperture n.° 40% (minimo)
- pomeridiani n.° 20%
- chiusure n.° 40% (massimo)

IX. Postazione di sicurezza cd P1:

Orari di lavoro: Orari di lavoro: aperture (inizio entro le ore 10,00), pomeridiani (termine fino alle ore 18,30) chiusure (termine fino alle ore 21,30):

- aperture n.° 40% (minimo)
- pomeridiani n.° 20%
- chiusure n.° 40% (massimo)

Posto che il sistema di rotazione oraria sopra indicato è di nuova introduzione e coinvolge la totalità dell' ipermercato, le frequenze percentuali di rotazione ivi riportate saranno oggetto di verifica nel corso degli incontri trimestrali previsti dall'accordo relativo al contratto di solidarietà. L'azienda si impegna a proporre ai lavoratori interessati che

abbiano optato per la rotazione le eventuali modifiche concordate le OOSS relative alle percentuali di frequenza della rotazione.

Le Parti convengono che l'adesione alla rotazione oraria indicata alla lettera b) del presente allegato ha validità limitatamente alla durata del contratto di solidarietà; pertanto alla scadenza dello stesso, i lavoratori che hanno aderito alla rotazione riprenderanno automaticamente la collocazione temporale prevista originariamente nel contratto individuale.

LCS

L'Azienda

OO.SS.LL

RSA